



Provincia
di Modena

Verbale n. 49 del 26/07/2024

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 348/2024 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MODENA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 2635/2022 INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IL 06.08.2020 SULLA S.P. 468 - LOC. RIVARA CAUSATO DA INSIDIA STRADALE.

Pagina 1 di 7

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 26 luglio 2024 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
COSTI MARIA	Presente
GUERZONI PAOLA	Presente in videoconferenza
LAGAZZI IACOPO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
PLATIS ANTONIO	Presente
POGGI FABIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
SANTORO LUIGIA	Assente
VENTURINI STEFANO	Assente
VERONESI MATTIA	Assente
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza
ZAVATTI LAVINIA	Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 49

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 348/2024 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MODENA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 2635/2022 INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IL 06.08.2020 SULLA S.P. 468 - LOC. RIVARA CAUSATO DA INSIDIA STRADALE.

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 348/2024 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MODENA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 2635/2022 INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IL 06.08.2020 SULLA S.P. 468 - LOC. RIVARA CAUSATO DA INSIDIA STRADALE.

La Provincia di Modena è stata chiamata in causa innanzi al Giudice di Pace di Modena dalla soc. E.P. s.r.l. con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 31/5/2022 ed assunto al protocollo dell'Ente con nr. 17978, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 06.08.2020 sulla S.P. 468 all'altezza del km. 58 in località Rivara di San Felice sul Panaro (MO), causato da insidia stradale.

Parte attrice sosteneva che percorrendo la S.P. 468 in direzione Massa Finalese, pur avendo tentato di evitare l'impatto, aveva subito danni al veicolo di sua proprietà a causa di un cartello stradale di pericolo che invadeva la corsia di marcia.

La Provincia di Modena, costituita in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, osservando che:

- nessuna segnalazione antecedente alla data del sinistro *de quo* perveniva alla Provincia di Modena per la rimozione e/o sistemazione della segnaletica verticale nel tratto di strada interessato dal presunto sinistro;
- nel tratto di strada interessato vigeva il limite massimo di velocità di 70Km/h. che se fosse stato rispettato avrebbe evidentemente consentito all'attore di evitare il cartello stradale con conseguente sussistenza del concorso di colpa.

Evidenziava altresì come in sede di contraddittorio tecnico il CTU avesse formulato una proposta conciliativa cui l'Ente dava formale accettazione.

Ciò nonostante, il Giudice di Pace di Modena - sez. civile, con la sentenza n. 348/2024, pubblicata in data 11.05.2024, ha disposto la Provincia di Modena a pagare a E.P. s.r.l.:

- a) quale risarcimento del danno la complessiva somma di € 738,10 oltre IVA se dovuta, oltre interessi legali dalla data del sinistro (06.08.2020) al saldo, oltre € 200,00 per rimborso spese della fase stragiudiziale;
- b) quali spese di lite la somma che liquida in € 346,00 per compensi professionali, oltre € 125,00 per spese esenti di iscrizione a ruolo e notifica, oltre spese forfettarie (15%), oltre IVA e CPA come per legge;
- c) quali spese di CTU la somma di € 1.077,00 oltre oneri come per legge.

Preso atto della richiesta del legale di controparte, in data 27.5.24, recante i conteggi complessivi, ammontanti ad € 2.605,70 e della riformulazione effettuata in virtù del dispositivo della sentenza, così per un importo di € 2.701,63.

Preso atto altresì della notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 della sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 348/2024 resa nella causa R.G. n. 2635/2022, avvenuta in data 22.5.2024, si ritiene necessario procedere al pagamento di quanto dovuto e non intentare appello.

Ciò premesso, la sentenza emessa dal Giudice di Pace è immediatamente esecutiva e si richiama quanto previsto all'art. 194 del TUEL che recita:

<<1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze esecutive*;

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione*;

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali*;

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità*;

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*>>

I requisiti di carattere generale che deve pertanto avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve evidenziare come in relazione alla necessità dell'attivazione di una procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. a) siano stati espressi orientamenti, non sempre univoci, con riguardo specificamente alla refusione delle spese di lite derivanti dalla soccombenza dell'Ente qualora vi sia già apposta copertura nei capitolo di bilancio dedicati.

Per completezza:

- Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.210/2018/PAR del 3 luglio 2018 e SSRR n. 12/2007/QM, ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente fra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive, dalle altre previste dall'art. 194, comma 1 del TUEL, osservando come: *“mentre nel caso di sentenza esecutiva di condanna, il Consiglio dell'Ente non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193, comma 2, lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194... sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio”* (cfr. art. 193, comma 2 cit.);
- Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7.10.2019, ha stabilito che *“il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*.

Appare quindi opportuno prendere atto degli effetti della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 1013/2021, depositata in data 21.7.21, attivando la procedura prevista dall'art.194 TUEL, essendo qualificante ai fini della definizione di debito fuori

bilancio, non tanto la possibilità di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, *“l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'Ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]”*.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, è infatti finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio e prevede, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

Sulla base di tale principio, seppur la Provincia di Modena proceda periodicamente agli accantonamenti nel fondo rischi allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio atteso che *“una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'Ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio”*, la procedura che si individua quale opportuna, nella fattispecie in esame, appare dunque quella stabilita dall'art. 194 d.lgs. 267/2000.

Per tali motivi, occorre evidenziare e ribadire che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

Si richiamano le deliberazioni consiliari nn. 102 e 98 del 21.12.2023 con le quali il Consiglio provinciale ha rispettivamente approvato il bilancio di previsione 2042-26 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Sulla base di quanto sopra esposto e preso atto delle più recenti orientamenti, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi all'organo consiliare e che coerentemente a quanto previsto dall'art. 35 c. 5 del Regolamento di contabilità dell'Ente, si procederà al pagamento sul capitolo 2751 *“Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni”* del bilancio in corso.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente e che tali riflessi per un importo pari a complessivi € 2701,63 di cui una parte a titolo di risarcimento danno e relativi interessi, e una parte a titolo di spese legali e di CTU, sono determinati come segue :

Onorari	346,00 €
Spese generali 15%	51,90 €
CPA	15,92 €
IVA	91,04 €
Spese esenti	125,00 €
Totale	629,86 €
Ritenuta d'acconto	79,58 €
Netto a pagare	550,28 €
Rimborso CTU	1.077,00 €
Danno + interessi al 22.7.2024	794,77 €
Spese legali stragiudiziali	200,00 €
Totale	2.701,63 €

Tale importo complessivo è determinato in base ai tariffari legali vigenti applicati *ratione temporis* e trova copertura finanziaria sul capitolo 2751 “Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni” del bilancio in corso.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267.

Visto il vigente Statuto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/ accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

La Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore dell'Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto.

BARBARA BELLENTANI - Dirigente del Servizio Appalti e Contratti

Grazie. Il passaggio in Consiglio è dovuto. Si tratta ovviamente di una sentenza esecutiva. E' prevista quindi, in base al 194 del TUEL, l'approvazione davanti al Consiglio anche se, faccio

presente, la copertura finanziaria relativa alla somma che è stata disposta in sentenza è già stata accantonata e prevista. Questo contenzioso riguarda sotto l'aspetto dei fatti, degli aspetti fattuali, un sinistro stradale contro un cartello che si è divelto a causa degli agenti atmosferici. Quindi l'immediatezza del fatto non ha consentito un intervento da parte, comunque, degli agenti o di altro personale della Provincia. Vero è che si tratta dell'unico sinistro che si è verificato e non ce ne sono stati degli altri in un certo lasso temporale. La Provincia sin dall'inizio aveva comunque trattato il sinistro per un'ipotesi conciliativa; nonostante ciò, la proposta che si aggirava dalla parte della Provincia sui 700-800 euro non è stata accolta, non è stata accettata, e successivamente si è instaurato il contenzioso. Il Giudice ha convenuto comunque ribassando del 50% la pretesa della parte, seppur in giudizio, e secondo il principio di soccombenza ha comunque accollato le spese di giudizio. Quindi complessivamente la spesa che si trova a pagare l'Amministrazione sono 2.700 euro dove, oltre una quota di danno, ci sono anche le spese giudiziali, che però in una vicenda di questo genere ci si era già attivati per trovare una conciliazione ed evitare il contenzioso. In ogni caso la pretesa della parte era effettivamente il doppio rispetto a quella che poi è uscita nel contenzioso. Io non ho altro da aggiungere. Resto a disposizione.

Non avendo alcun Consigliere/a chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	n. 9	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Muzzarelli, Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni)
ASTENUTO	n. 1	(Consigliere Platis)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 348/2024, pubblicata in data 11.05.24, resa dal Giudice di Pace di Modena nella causa R.G. n. 3948/2024 promossa da E.P. S.r.l., per l'importo complessivo di € 2.701,63 quale espressa condanna disposta nella sentenza già esecutiva, dando atto che le eventuali variazioni riferite ad oneri accessori, alle componenti degli interessi, alla registrazione sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successivo provvedimento allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- 3) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputata al capitolo n. 2751 "*Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni*" del bilancio 2022-2024;

- 4) di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e di demandare all'U.O. Avvocatura Unica l'adozione dei provvedimenti di impegni di spesa e liquidazione somme;
- 5) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Il Presidente, per provvedere al pagamento nei termini di legge, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 9	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Braglia, Consiglieri Muzzarelli, Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni)
ASTENUTO	n. 1	(Consigliere Platis)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA